LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 21-quinquies l. 241/1990

Revoca del provvedimento

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico. (13)

Versione in vigore dal 16 settembre 2010, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 27

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul procedimento amministrativo
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 241
Capo	IV-bis — Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. revoca e recesso

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(13) Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 12, comma 1-bis) che la modifica al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/art-21-quinquies-revoca-del-provvedimento/versione/27

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it